Allegato A

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

CAPO I COMPOSIZIONE E NOMINA

Art. 01 Composizione

- 1. Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, della LR 11 marzo 2005, n. 12 è istituita la Commissione per il Paesaggio, chiamata negli articoli seguenti "Commissione".
- 2. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica del comune in materia di tutela paesaggistico-ambientale.
- 3. La Commissione è composta da cinque commissari di provata e documentata esperienza in materia ambientale e artistica.
- 4. I commissari possono essere nominati sulla scorta delle indicazioni formulate dagli Ordini Professionali di categoria, ovvero sulla scorta del curriculum vitae di quanti dovessero presentare la propria autocandidatura.
- 5. Non più di tre commissari saranno nominati su indicazione rispettivamente uno dalla maggioranza consiliare e gli altri dalle minoranze consiliari.
- 6. Alla Commissione interviene, un funzionario dell'Ufficio Tecnico in qualità di segretario verbalizzante, nonché il tecnico Responsabile del procedimento per la necessaria assistenza nella fase istruttoria.

Art. 02 Nomina, designazione e durata

- 1. La Commissione, previo avviso pubblico dell'avvio delle procedure per la sua costituzione, viene nominata dalla Giunta su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione.
- 2. Con tale atto viene altresì nominato il Presidente.
- 3. In occasione della seduta d'insediamento la Commissione nomina, a sua volta e al suo interno, il Vice Presidente. La carica è assunta dal componente che avrà ricevuto almeno tre preferenze.
- 4. Compete alla Giunta comunale anche l'eventuale nomina dei membri sostituiti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza. La loro nomina avviene seguendo la procedura di cui all'art. 01. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
- 5. I commissari, entro quattro giorni dalla nomina, devono consegnare al Sindaco dichiarazione scritta autocertificando l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al presente Regolamento.
- 6. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Sindaco.
- 7. Alla scadenza del termine di cui ai commi precedenti, la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre 90 giorni dalla data di insediamento della Giunta comunale.
- 8. I componenti della Commissione sono rieleggibili.

Art. 03 Casi di incompatibilità

- 1. Il componente della Commissione:
 - a) non può essere Consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
 - b) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti
 - c) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione del vigente Piano Regolatore Generale ovvero di strumenti di pianificazione urbanistica;
 - d) non avere interessi connessi a ricorsi contro l'amministrazione;
 - e) non avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune;
 - f) non avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri della giunta o del Consiglio comunale;
- 2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- 3. Per i commissari della Commissione valgono inoltre le incompatibilità previste dall'articolo 78, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 04 Casi di decadenza dei commissari

- 1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per otto sedute nel corso di un anno solare.
- 2. Si ritengono, decaduti, altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 03.
- 3. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
- 4. La decadenza viene notificata all'interessato dal Sindaco, previa acquisizione di adeguata motivazione scritta formulata dal Presidente.
- 5. Contestualmente vengono attivate le procedura per la surroga del componente dichiarato decaduto.

CAPO II **ATTRIBUZIONI**

Art. 05 Individuazione delle attribuzioni

- 1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori ma non vincolanti.
- 2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico-ambientale
- 3. Peraltro la Commissione è tenuta a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del Procedimento ovvero su richiesta dell'Amministrazione comunale.
- 4. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio finale allontanandosi dall'aula, dichiarandone preventivamente i motivi.
- 5. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino:
 - a) interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, di un membro della Commissione,
 - b) interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
 - c) processi di natura amministrativa o penale pendenti;
 - d) rapporti di dipendenza e/o collaborazione professionale, continuativa o temporanea, con proprietari, progettisti, Enti, Aziende o comunque con soggetti interessati direttamente al progetto in esame.
- 6. Per i casi sopraccitati vale l'obbligo di dichiarazione preventiva alla Commissione del caso di astensione.

Art. 06 Casi di esclusione del parere

- 1. Il parere della Commissione è escluso nei seguenti casi:
 - a. opere soggette ad permesso di costruire o DIA, non comprese nei casi di obbligatorietà del parere, di cui al precedente articolo 05;
 - b. richieste di volture dei provvedimenti abilitativi;
 - c. richieste di proroga dei termini di inizio o fine lavori;
 - d. istanze per le quali il diniego del provvedimento abilitativo sia da motivarsi esclusivamente per ragioni giuridiche connesse, ad esempio, al titolo, alla inidoneità giuridica urbanistica dell'area, alla mancanza di assenso del condominio per interventi su aree comuni, infine per carenza documentale non integrata in sede istruttoria tale da determinare la reiezione dell'istanza.

Art. 07 Ambito di valutazione

- 1. Ferma restando che la verifica della conformità del progetto alla strumentazione urbanistica comunale è di competenza della struttura tecnica e burocratica comunale, l'ambito di valutazione della Commissione sarà principalmente quello della qualità progettuale. Pertanto, la Commissione dovrà valutare in particolare:
 - a) la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali
 - b) il rapporto con il contesto;
 - c) la qualità progettuale;
 - d) l'impatto estetico visuale dell'intervento, cosiddetto "decoro";
- 2. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la miglior comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.

- 3. In ogni caso il parere della Commissione deve essere motivato.
- 4. La Commissione fonderà il proprio parere sulla base dei documenti di programmazione vigenti o in salvaguardia, nonché le norme e i regolamenti ad essi correlati oltre che sulla base di un documento programmatico che contenga chiari indirizzi e criteri per i giudizi di merito sull'impatto estetico, sul significato del concetto di "decoro" e su cosa s'intende per qualità progettuale e rapporto con il contesto. Detto documento sarà concordato tra tutti i componenti della commissione, reso pubblico e affisso permanentemente nei locali dell'ufficio tecnico comunale.
- 5. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesitico-ambinetale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
- 6. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad esempio il Piano Paesistico Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di Parco con contenuti paesistici).

CAPO III FUNZIONAMENTO

Art. 08 Modalità di convocazione

- 1. La Commissione si riunisce ogni qual volta il Presidente, d'intesa con il Responsabile del Procedimento o dell'Ufficio Tecnico Comunale, lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati per legge.
- 2. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal suo Vice, tramite posta, fax o e-mail, da recapitare con almeno due giorni di anticipo sulla data di convocazione.
- 3. L'avviso di convocazione delle sedute sarà pubblicizzato mediante avviso esposto presso la sede dell'Ufficio Tecnico, nonché all'Albo Pretorio del comune.

Art. 09 Validità delle sedute e delle decisioni

- 1. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente, o il suo Vice.
- 2. E' facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di cui al presente Regolamento. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.
- 3. Le decisioni assunte dal soggetto preposto, in difformità dal parere della Commissione, devono essere motivate e trascritte nel registro dei verbali delle sedute della Commissione stessa, che sarà tenuto a disposizione dei commissari.
- 4. Gli interessati (richiedenti e/o progettisti, ivi compresi i commissari) potranno presenziare, solo previo assenso del Presidente, alle sedute della Commissione, limitatamente alla illustrazione dei loro progetti, così da fornire eventuali chiarimenti o informazioni utili alla trattazione delle domande, ma non possono, in ogni caso, presenziare alla discussione
- 5. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal segretario. Gli allegati grafici e documentali esaminati devono essere vidimati da almeno due commissari presenti.

Art. 10 Rapporto con le strutture organizzative del Comune

- 1. L'Amministrazione garantisce la presenza in Commissione dei funzionari, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande, nonché la fornitura di atti, documenti, pareri utili all'espletamento dell'incarico dei commissari e questi, a loro volta, garantiscono all'Amministrazione la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio
- 2. Ad ogni commissario, escluso chiunque sia dipendente dell'Amministrazione Comunale, viene riconosciuto un gettone di presenza a titolo di rimborso per ogni singola seduta secondo quanto deliberato dall'Amministrazione comunale.

Art. 11 Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i componenti sono in numero di sette.

Fine Il presente Regolamento è costituito da n. 11 articoli